

R.P.U. 43/2026



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI TERNI**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- dott.ssa Emilia Fagnoli                      Presidente
- dott. Francesco Angelini                  Giudice
- dott.ssa Claudia Tordo Caprioli          Giudice

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

letto il ricorso ex art. 269 CCII presentato il 19.6.2026 da [redacted] (C.F. [redacted]), residenti in San [redacted] ed elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale del difensore, avv. Debora Castellani;

esaminata la documentazione ad esso allegata;

udita la relazione del giudice relatore, designato in data 25.6.2026;

ritenuto che sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII, ed essendo il centro degli interessi principali dei debitori (che si presume, ai sensi del comma 3, lett. b), CCII del medesimo articolo, coincidente con la residenza della persona fisica non esercente attività di impresa) sito in San Gemini, Comune compreso nel circondario del Tribunale adito;

ritenuto che, in virtù del rinvio previsto dall'art. 65, co. 2, CCII, il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, è soggetto alla disciplina del procedimento unitario contenuta nel titolo III del Codice della crisi e, in particolare, a quella prevista per l'apertura della liquidazione giudiziale per quanto compatibile;

rilevato che tale richiamo si pone in linea con quanto previsto dall'art. 270, co. 5, CCII, a mente del quale *“per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo IIF”*;

ritenuto, inoltre, che, anche alla luce del disposto di cui all'art. 66 CCII, dettato in materia di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento “familiari”, nulla osta alla trattazione unitaria delle domande di apertura della liquidazione controllata proposte dai ricorrenti, in quanto coniugi conviventi, così da assicurare il coordinamento della liquidazione dei rispettivi patrimoni mediante l'apertura di un unico procedimento, la nomina di un solo giudice delegato e del medesimo liquidatore (v. certificato di stato di famiglia);

ritenuto, infatti, che l'art. 66 CCII risulta applicabile anche alla liquidazione controllata, trattandosi di norma collocata tra le disposizioni di carattere generale in tema di sovraindebitamento che, come chiarito dal disposto dell'art. 65, co. 1, CCII, comprendono non solo il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato (v. Trib. Verona, 05.10.2022);



ritenuto, ciò posto, che tra i presupposti di ammissibilità della domanda di apertura della liquidazione controllata presentata dal debitore rientri la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo e che deve essere oggetto della valutazione demandata dall'art. 269, co. 2, CCII all'OCC, il quale è tenuto ad illustrare la sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria; dato atto che, ferme le premesse sinora svolte, a mente dell'art. 270 CCII il Tribunale può dichiarare aperta la liquidazione controllata solo dopo aver accertato il rispetto dei presupposti degli artt. 268 e 269 CCII;

esaminata la documentazione offerta e la relazione dell'OCC, in persona dell'avv. Daniela Cecchetti; ritenuta sussistente una situazione di sovraindebitamento, nell'accezione fornita dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCII (*"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza"*), in capo ad entrambi i ricorrenti, atteso che, sui medesimi grava una situazione debitoria pari a circa € 313.262,77 per [redacted] (di cui € 93.706,00 circa in solido tra loro, quali debiti principalmente riconducibili al mutuo ipotecario stipulato nel 2012; complesso debitorio al quale occorre aggiungere, altresì, il compenso dell'OCC e dell'avvocato Debora Castellani);

osservato, quanto all'attivo patrimoniale, che [redacted] percepisce attualmente un reddito mensile netto (pensione INPS e pensione ENASARCO) pari a circa € 1.680,00 (per 13 mensilità) ed è titolare (per la quota di ½) della proprietà superficaria sull'immobile sito in Sangemini, Colletrave n. 39;

rilevato, poi, che [redacted] è proprietario dei seguenti beni mobili registrati, privi di considerevole valore: - motociclo targato DN06807 immatricolato il 08.06.2009 di valore stimato € 1.000,00; - un'autovettura targata CN371GP (immatricolata il 29.11.2004), di valore stimato € 1.200,00;

rilevato, quanto all'attivo facente capo a [redacted], che ella non percepisce alcuna fonte di reddito, è titolare (per la quota di ½) della proprietà superficaria sull'immobile sito in Sangemini, [redacted], è proprietaria (per la quota di 3/36) di un compendio immobiliare sito in Alviano stimato € 24.000,00, nonché titolare del diritto di enfiteusi (per la quota di 3/252) su di un terreno sito in Alviano (privo di significativo valore);

rilevato, inoltre, che [redacted] è proprietaria di un motociclo targato DN06805 immatricolato il 05.06.2009 di valore stimato di € 1.500,00;

considerato, infine, che l'immobile di cui i ricorrenti sono comproprietari è stato già stimato in seno all'esecuzione immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Terni (R.G.E.I. 23/2025) per € 132.000,00, con prezzo minimo d'asta fissata per l'1.7.2026 di € 79.125,00 (cfr. all. 81);

ritenuto, quindi, che il patrimonio dei due ricorrenti persone fisiche è insufficiente a far fronte alle obbligazioni su di essi gravanti;

rilevato che, dalla documentazione fornita (dichiarazioni dei redditi aggiornate e situazione contabile), risultano rispettate le soglie dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII nel triennio antecedente il deposito della domanda e che, in ogni caso, [redacted] è ormai privo della qualifica di imprenditore commerciale;

ritenuta la completezza ed attendibilità della documentazione offerta, anche alla luce delle verifiche eseguite dall'OCC, che ha attestato di aver riscontrato le singole posizioni debitorie e di aver



analizzato le risultanze dell'accesso ai dati contenuti nella Centrale Rischii di Banca di Italia (all. 16), nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) di Banca di Italia (all. 14 e 15) e negli archivi CRIF (all. 17 e 18);

riservata al giudice delegato la determinazione dei limiti reddituali non compresi nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII, previa istanza del liquidatore o della stessa debitrice (cfr. Trib. Modena 19 giugno 2024 e di Trib. Treviso, 25 settembre 2023), da presentare (corredata di tutta la documentazione d'interesse già depositata nel procedimento unitario) entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;

ritenuto che, allo stato, deve ordinarsi l'acquisizione al patrimonio della liquidazione di tutti i beni dei debitori (inclusi i beni mobili registrati, attesa la natura universale della procedura);

considerato che ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. b, CCII, il gestore designato dall'OCC, avv. Daniela Cecchetti può essere confermato dal Tribunale, per esigenze di celerità e speditezza nella procedura, anche come liquidatore;

considerato, sotto ulteriore versante, che il compenso spettante all'avv. Daniela Cecchetti, sia quale OCC, che in veste di liquidatore, potrà essere soddisfatto, al pari delle spese da questi anticipate e documentate, quale credito prededucibile della procedura (nella misura unitaria che verrà liquidata dal Tribunale in conformità agli artt. 14 e ss. del D.M. n. 202 del 2014 - v. a riguardo Trib. Milano, 14 novembre 2023; Trib. Milano, 29 febbraio 2024);

dato atto che con l'apertura della liquidazione controllata opera *ipso iure ex art. 270, co. 5, CCII* il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari;

ritenuto che il termine indicato in dispositivo per la presentazione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), CCII sia soggetto alla sospensione feriale di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non ravvisandosi ragioni per un trattamento differenziato dei creditori che intendono insinuarsi nella procedura di liquidazione controllata rispetto alle domande di insinuazione nella liquidazione giudiziale, anche alla luce del richiamo, contenuto nell'art. 270, co. 2, lett. d), CCII all'art. 201 CCII, il quale, all'ultimo comma, prevede l'applicazione di detta sospensione in deroga alla regola generale di cui all'art. 9, co. 1, CCII;

**p.q.m.**

- **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di  (C.F. )

- **nomina** giudice delegato la dott.ssa Claudia Tordo Caprioli;

- **nomina** liquidatore l'avv. Daniela Cecchetti;

- **ordina** ai debitori la consegna o il rilascio dei beni facenti parte dei rispettivi patrimoni di liquidazione;

- **dispone**, a cura del liquidatore, l'inserimento della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale di Terni, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dai debitori;

- **dispone** che il liquidatore provveda senza indugio alla notifica della sentenza ai debitori;

- **dispone** che il liquidatore provveda, altresì, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a cui notificherà la presente sentenza *ex art. 272 CCII*, indicando l'indirizzo p.e.c. a cui dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo di rivendica e di restituzione di beni;

- **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine perentorio sino al **29/10/2026**, data entro la quale, a pena di inammissibilità (salva la proroga eventualmente richiesta dal liquidatore ai sensi dell'art. 272, co. 1, II periodo, CCII, ovvero



salvo che l'istante provi che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile), devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

- **ordina**, per i beni immobili e mobili registrati facenti parte del patrimonio da liquidare, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti a cura del liquidatore;

- **dispone** che il liquidatore provveda, entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, a completare l'inventario dei beni dei debitori e a redigere un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato.

Si comunichi ai ricorrenti e al liquidatore nominato.

Così deciso nella camera di consiglio del 30/06/2026.

Il Giudice relatore  
(dott.ssa Claudia Tordo Caprioli)

Il Presidente  
(dott.ssa Emilia Fargnoli)

